



COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 8

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE.

L'Anno **duemilatredici** addì **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **20:45**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

All'appello risultano

PICCININI TOMAS	Presente
MARTELLI MAURO	Presente
FACCIOLI SIMONE	Presente
FACCIOLI ANTONIO	Presente
LICCARDO FRANCESCO	Presente
PRATI JACOPO	Presente
MARCONI SIMONETTA	Presente
ZERMINIANI GRAZIANO	Presente
MARCHINI DAVIDE	Presente
FORTUNA SABRINA	Presente
BEGNONI PAOLO	Presente
BONETTI ELIA	Presente
PIETROPOLI ANTONELLA	Assente
FORONCELLI LIVIO	Presente
TREMATORE ANTONIO	Presente
FORONCELLI MICHELANGELO	Presente
ANSELMI GINO	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. SACCHETTI DORIANA.

Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE.

L'assessore Fortuna Sabrina illustra la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- Con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 23.05.2002, esecutiva, è stato approvato lo Statuto Comunale del Comune di Mozzecane;

Tenuto conto che il sistema delle Autonomie Locali è stato caratterizzato, negli ultimi anni, da processi di evoluzione, che hanno evidenziato il rilievo di nuovi modelli organizzativi e di innovative dinamiche istituzionali;

Atteso che il Comune è interessato nel contempo da processi di riorganizzazione derivanti da leggi di settore, che richiedono un adeguamento del "sistema-Amministrazione", con particolare riferimento agli elementi regolanti la vita dell'Ente;

Ravvisata la necessità di adeguare alle innovazioni introdotte dalle successive disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali, lo statuto comunale;

Richiamati:

- l'art. 42 dello statuto che disciplina le modificazioni e l'abrogazione totale e parziale dello statuto;
- l'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 che disciplina il procedimento per l'approvazione e le modifiche dello statuto;

Rilevato in particolare che lo statuto e le relative modifiche sono deliberati dal consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e che qualora tale maggioranza non venisse raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

Ritenuto opportuno deliberare un nuovo statuto anziché procedere all'adeguamento di quello vigente;

Ritenuta corrispondente alle finalità che il Comune intende perseguire, la bozza di statuto di cui al testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la bozza di statuto è stata sottoposta nella seduta del 11/04/2013, dalla apposita commissione consiliare consultiva per la predisposizione dei regolamenti e dello statuto;

Dato atto che lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente;

Visto l'allegato parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in adozione;

Tutto ciò premesso, ritenuto, considerato e valutato;

PROPONE

- 1) di approvare il nuovo statuto comunale che si compone di n. 61 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce quello approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 23/05/2002;
- 2) di specificare che lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente;
- 3) di dare atto che l'abrogazione totale dello statuto approvato con la richiamata deliberazione di C.C. n. 17/2002 diviene operativa dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo statuto.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE.

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Fortuna Sabrina per la illustrazione della proposta di deliberazione in esame.

Fortuna: abbiamo deciso di modificare il vigente statuto alla luce di numerosi cambiamenti normativi intervenuti dal 2003, anno di entrata in vigore del vigente statuto, ad oggi. Abbiamo soprattutto introdotto alcune importanti novità quali l'istituzione della commissione comunale per le pari opportunità. È una bozza che ha richiesto diversi mesi di lavoro proprio per le numerose modifiche introdotte dalla normativa. Lo statuto è stato esaminato nella commissione regolamenti dove sono emerse alcune osservazioni delle quali abbiamo tenuto conto.

Foroncelli Michelangelo: è uno statuto piuttosto corposo, che però ha alcuni aspetti positivi quali l'introduzione della commissione pari opportunità, la definizione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico comunale. Ci asteniamo perché alcuni rilievi sono stati accolti altri no e perché rimane comunque uno strumento troppo corposo che scende fin troppo nei particolari quando dovrebbe essere una enunciazione di principi.

Fortuna: sull'aspetto della prolissità, riteniamo che lo statuto debba specificare il più possibile l'organizzazione dell'Ente e soprattutto debba essere il più esplicito possibile al fine di dare maggiore chiarezza al cittadino.

Foroncelli Livio: so che in commissione sono stati evidenziati alcuni aspetti e apprezzati alcuni principi quali le pari opportunità, il servizio idrico integrato e l'informatizzazione. Abbiamo notato che sono state recepite le osservazioni presentate dalla nostra capogruppo. Manteniamo il nostro voto di astensione perché riteniamo che sia troppo specifico, pur apprezzando l'introduzione di alcuni nuovi principi.

Terminata la discussione il sindaco pone in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal responsabile del settore servizi istituzionali ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentiti gli interventi come sopra riportati;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lsg. n. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 16

Con favorevoli n. 12

Contrari n. //

Astenuti n. 4 (Foroncelli Livio, Trematore, Foroncelli Michelangelo e Anselmi)

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267.

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE.

Il Responsabile del Servizio SOAVE ELISABETTA esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Lì,12-04-13

Il Responsabile del Servizio
F.to SOAVE ELISABETTA

COMUNE DI MOZZECANE

STATUTO

TITOLO I

Principi generali e programmatici

Art. 1

Comune di Mozzecane

1. Il Comune di Mozzecane è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nel rispetto della Costituzione Italiana e dei principi generali dell'ordinamento della Repubblica.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa nonché autonomia impositiva e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione.
3. Svolge in via generale funzioni amministrative, salvo che le stesse siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato sulla base del principio della sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con Legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.
4. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali, nella gestione dei pubblici servizi e nello svolgimento della vita sociale a tutti i livelli.
5. Nei casi previsti dalla Legge, il Comune garantisce, in tutti gli organismi di propria nomina, il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun sesso, qualora i soggetti da nominare siano più di uno.
6. Svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
7. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.
8. Fonda la propria azione sui principi di libertà, eguaglianza, solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale ed etnico che ne limitano la realizzazione.

Art. 2

Territorio, sede, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Mozzecane è costituito dalle popolazioni e dai territori del capoluogo omonimo e delle frazioni di Grezzano, S. Zeno, Tormine e Quistello.
2. Il capoluogo e la sede degli organi comunali sono siti a Mozzecane.
3. I simboli ufficiali del Comune sono lo stemma e il gonfalone approvati con Decreto di Vittorio Emanuele III Re d'Italia in data 10 gennaio 1935:
 - a. lo stemma è costituito da uno scudo suddiviso in tre fasce orizzontali, di uguali dimensioni. La superiore è di colore rosso, la mediana è di colore blu e riporta l'effigie di un braccio, con la mano chiusa a pugno, steso sopra un braciere ardente; la fascia inferiore, di colore argento, riporta l'effigie di un cane. Lo scudo è sormontato da una corona che richiama la merlatura di un torrione. Ai lati, lo scudo è circondato da un ramo per parte: uno di quercia e

- uno d'alloro, nella parte inferiore annodati da un nastro;
- b. il gonfalone è costituito da un drappo azzurro, ornato da ricami ai bordi, riportante lo stemma, al di sopra del quale spicca la scritta "Comune di Mozzecane".
4. L'uso del gonfalone e dello stemma e la riproduzione dello stesso per fini diversi da quelli istituzionali sono disciplinati dal regolamento.

Art. 3 Finalità

1. Il Comune ha per fine la valorizzazione della persona, rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, garantisce la corretta informazione e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni, delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa e alla scelte politiche della comunità.
2. Per questi fini il Comune di Mozzecane:
 - a. opera per rendere effettiva la parità tra uomini e donne nella società e nel lavoro, anche mediante azioni positive per le donne, allo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;
 - b. concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; adotta idonei strumenti per renderlo effettivo; opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale;
 - c. informa la propria attività ai principi di conservazione e difesa dell'ambiente, in un equilibrato rapporto dell'uomo con la natura, assumendo un modello di sviluppo sociale, coerente con tali principi, fondato sull'utilizzazione delle risorse naturali;
 - d. adotta le misure atte a tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività;
 - e. promuove e favorisce lo sviluppo della cultura in tutte le sue espressioni;
 - f. incoraggia e favorisce lo sport a tutti i livelli, nonché il turismo sociale e giovanile;
 - g. valorizza le associazioni culturali, ricreative, sportive, di volontariato e quelle che comunque perseguono il pubblico interesse, ne promuove l'istituzione, realizza adeguate strutture, servizi ed impianti garantendone l'accesso a tutti i cittadini;
 - h. valorizza la partecipazione delle associazioni e dei singoli all'attività amministrativa, alla gestione dei beni comunali, al loro mantenimento, conservazione ed incremento, fornendo loro le strutture, gli strumenti e i mezzi, anche finanziari, che possano essere necessari;
 - i. assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti di cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con istituti di partecipazione, attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento;
 - j. promuove ed attua un organico assetto del territorio, coerente con i principi di tutela dell'ambiente, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali;
 - k. assicura e garantisce, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di

concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea assicurando, la rimozione dei vincoli che impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche.

- l. tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria e adotta iniziative atte a stimolarne le attività, favorendo l'associazionismo e le forme di cooperazione;
- m. ispira la propria azione al principio della solidarietà e del bene Comune e riconosce la pace quale diritto fondamentale di tutti gli uomini, promuove la diffusione della cultura della pace e della solidarietà tra i popoli:
 - con iniziative di informazione;
 - con il sostegno economico;
 - favorendo l'accoglienza di cittadini di ogni nazionalità, nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze;
 - rifiutando l'insediamento sul territorio comunale di attività finalizzate alla produzione e alla commercializzazione di armi da guerra;
- n. ispira la propria azione alla promozione dei diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza in un quadro istituzionale che riconosce nel Sindaco il "Difensore ideale dei bambini";
- o. attua nell'esercizio della potestà regolamentare i principi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27/7/2000 n. 212;
- p. favorisce le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125.

Art. 4 Albo Pretorio

1. Gli obblighi di pubblicazione di documenti amministrativi quale che ne sia la denominazione, l'autore e la provenienza, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico istituzionale dell'Ente <http://www.comunemozzecane.it> nell'ambito dell'apposita sezione denominata "albo pretorio".
2. Sono oggetto di pubblicazione tutti i documenti che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento, devono essere pubblicati ufficialmente per la durata stabilita dalle norme predette e, conseguentemente, dalla cui affissione all'albo discendono effetti di pubblicità legale.

Art. 5 Cittadinanza Onoraria e benemeranza Civica

1. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria e la benemeranza civica a persone o associazioni, enti o istituzioni, italiane o straniere, con mozione motivata, presentata da almeno $\frac{1}{4}$ dei consiglieri assegnati e approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti.
2. Le benemeranze civiche sono conferite mediante una targa comunale riportante la motivazione della assegnazione; la cittadinanza onoraria consiste in una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione del comune.
3. La concessione della benemeranza civica e della cittadinanza onoraria possono essere revocate dal Consiglio Comunale con lo stesso quorum previsto per la concessione qualora il soggetto insignito si renda colpevole di fatti tali da far venir meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento.

Art. 6
Gemellaggio

1. Il comune di Mozzecane può gemellarsi con altre città italiane o straniere alle quali lo legano particolari rapporti culturali, sociali, economici e geografici, con delibera motivata dal Consiglio Comunale.

TITOLO II

Organi di governo del Comune

Art. 7
Organi

1. Gli organi del Comune, in conformità alla legge, sono: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

CAPO I

Il Consiglio Comunale

Art. 8
Elezione, durata, composizione

1. L'elezione dei consigli comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge dello Stato.
2. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere sono stabilite dalla legge.

Art. 9
Competenze generali

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità di Mozzecane, è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Esercita le potestà e adotta i provvedimenti secondo le competenze fissate dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale:
 - a. ha autonomia organizzativa e funzionale;
 - b. opera le scelte fondamentali della programmazione e ne stabilisce i principi generali, perseguendo il rapporto con altri comuni e con l'amministrazione provinciale, regionale e statale;
 - c. svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto e nei regolamenti, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
 - d. esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti, delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
 - e. formula gli indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e organismi

comunali ed extra-comunali; provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Art. 10

I consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali esercitano la propria funzione senza vincolo di mandato. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti del consiglio comunale.
2. Ciascun consigliere:
 - a. esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale;
 - b. ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, purchè i dati richiesti siano utilizzati per le finalità realmente inerenti al mandato, sia rispettato il segreto nei casi previsti dalla legge e si tenga conto del divieto di divulgazione di determinate informazioni personali;
 - c. esercita l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
 - d. è competente ad eseguire le autenticazioni di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 53/90, previa comunicazione scritta della propria disponibilità al Sindaco;
 - e. ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità stabilite dal regolamento comunale;
 - f. ha diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Il consigliere comunale che non interviene alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale stesso. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

4. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali, agli assessori, al Sindaco, che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto d'interesse con il Comune. In caso di sentenza definitiva di condanna o di patteggiamento, il Comune chiederà all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni giudizio.

5. Il Comune assicura i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato ad eccezione dei rischi riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

Art. 11 Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentato dei voti di preferenza; a parità di cifra individuale, l'anzianità è determinata dalla precedenza nell'ordine di lista. Sono esclusi da tale computo il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 12 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Comunale provvede a verificare lo stato di attuazione di tali linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
3. E' facoltà del Consiglio Comunale, nel corso del mandato, provvedere ad integrare o modificare le linee programmatiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno precedente quello di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dei consigli comunali, il Sindaco presenta all'organo consiliare le risultanze dell'attività svolta, con particolare riferimento allo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Tale documento, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti, viene discusso e sottoposto alla votazione del Consiglio Comunale.

Art. 13 Gruppi consiliari e commissioni

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano uno o più gruppi consiliari di almeno due componenti e designano il loro capogruppo.
2. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Ciascun gruppo consiliare fa pervenire per iscritto al segretario comunale il nome del capogruppo. Sino a tale designazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente Statuto.
4. Della designazione del capigruppo viene data comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
5. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso il responsabile del settore servizi istituzionali del Comune.
6. E' istituita la conferenza dei capigruppo finalizzata ad assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
7. Per il migliore funzionamento delle istituzioni, il Consiglio Comunale può istituire

commissioni consiliari, nelle quali è garantita la partecipazione delle minoranze nella misura di 1/3 dei componenti.

8. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce la composizione, le materie di competenza, le norme relative alla nomina ed al funzionamento di tali commissioni. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ad uno dei consiglieri operanti nei gruppi di opposizione.

Art. 14

Commissione Comunale per le pari opportunità

1. Il Comune, riconoscendo nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità tra uomo e donna.
2. Con apposito regolamento, sarà istituita presso Il Comune la Commissione Comunale per le pari opportunità tra uomo e donna. Detta Commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni dirette ed indirette nei confronti delle donne e di promuovere azioni positive per le pari opportunità tra i sessi.
3. Il regolamento dovrà disciplinare la composizione, le modalità di nomina e le competenze della Commissione.

Art. 15

Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame per la deliberazione del Consiglio Comunale spetta, oltre ai consiglieri comunali, alla Giunta e al Sindaco, anche ai cittadini, nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 16

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri votanti in conformità ai seguenti principi:
 - a. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella sede comunale. Può riunirsi anche in altro luogo del territorio comunale per casi di gravità o opportunità valutati dal Sindaco.
 - b. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, cui compete altresì fissare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. In caso di sua assenza od impedimento temporaneo la presidenza spetta al vice Sindaco; in mancanza di quest'ultimo, presiede la seduta l'assessore anziano.
 - c. Il Consiglio Comunale si riunisce in due sessioni ordinarie: l'una per l'approvazione del bilancio di previsione e l'altra per l'approvazione del conto; il Sindaco può inserire anche altri argomenti all'ordine del giorno di tali sessioni; tutte le altre sessioni sono straordinarie.
 - d. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e recapitato almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per le sessioni ordinarie, e almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per le sessioni straordinarie. A tale fine non si computano né il giorno di recapito dell'avviso, né il giorno della seduta consiliare, né i giorni festivi.

- e. In caso di urgenza, discrezionalmente valutata dal Sindaco, la convocazione può aver luogo con preavviso di almeno 24 ore; in questo caso, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
- f. In caso di particolare ed eccezionale gravità il Consiglio Comunale può riunirsi nella stessa giornata. In questo caso, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
- g. Il consiglio comunale può altresì essere convocato:
- su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica;
 - su richiesta del Prefetto, nei casi previsti dalla legge, previa diffida;
 - quando viene esercitato il diritto di proposta di referendum popolare o di iniziativa di proposta popolare di deliberazione.
- h. La convocazione è effettuata, in base alle preferenze comunicate in forma scritta dal singolo consigliere:
- Mediante messaggio di posta elettronica certificata, fornita dall'ente se richiesto
 - Mediante telefax
 - mediante consegna dell'avviso direttamente all'interessato che sottoscrive per ricevuta.
- i. L'avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione.
- j. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per i quali è già stata fatta la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al punto precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
- k. I documenti relativi a ciascuna proposta inserita nell'ordine del giorno, salvo i casi di convocazione urgente, devono essere depositati nella sala delle adunanze almeno trentasei ore prima della seduta del Consiglio.
- l. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
- m. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato sul sito internet comunale e all'albo pretorio on line contestualmente all'avviso di convocazione ai consiglieri comunali.
- n. Le sedute del consiglio comunale sono di norma pubbliche. Il consiglio può riunirsi in sedute aperte, secondo quanto disciplinato dal regolamento del consiglio comunale.
- o. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
- p. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente l'intervento di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.
- q. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione e ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti.
- r. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza;
- a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

s. Le votazioni hanno luogo, di norma, con voto palese.

t. Il regolamento stabilisce i casi in cui il voto è segreto. Si procede a scrutinio separato riservato rispettivamente al gruppo di maggioranza ed al gruppo di minoranza nel caso in cui si debba procedere alla nomina dei rispettivi rappresentanti.

u. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano d'età. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. Quando è prevista la nomina di uno o più rappresentanti delle minoranze risulterà eletto il membro da queste designate indipendentemente dal numero di voti conseguiti.

v. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

w. Il consigliere, che dichiara di astenersi dal voto, è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

X. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

y. I processi verbali delle deliberazioni consiliari sono redatti a cura della Segreteria Generale; essi debbono indicare almeno sinteticamente i punti principali della discussione ed il numero dei voti espressi. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci. Ogni membro ha diritto a che nel verbale si faccia constare del proprio voto e dei motivi del medesimo ed ha diritto di chiedere le opportune rettifiche, nella seduta nella quale si approvano i relativi verbali.

Art.17

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

CAPO II

La Giunta Comunale

Art. 18

Nomina, durata

1. Le modalità di nomina, la durata in carica della Giunta Comunale, la posizione giuridica degli assessori, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, cessazione dalla carica degli assessori sono regolate dalla legge e, per quanto non previsto, dal presente Statuto e dal

regolamento.

Art. 19 Competenze generali

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora altresì con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio Comunale, adottando al riguardo gli atti qualificanti.
2. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
3. Stabilisce la costituzione o resistenza in giudizio in ogni ordine e grado, la nomina del difensore, dei consulenti o periti di parte.
4. Decide sulle transazioni.
5. Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
6. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale o che non rientrino nelle competenze del Sindaco, previste dalle leggi o dal presente Statuto.

Art. 20 Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa.
2. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario comunale, o da chi ne fa le veci.
3. Le sedute della Giunta Comunale sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica e se le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Agli assessori spetta un'indennità di carica secondo le disposizioni di legge.

Art. 21 Composizione della Giunta Comunale e nomina degli assessori

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e la convoca, e da un numero di assessori stabilito dalla legge, fra cui un vice Sindaco, nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Per il rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini, la Giunta deve garantire la presenza di almeno un rappresentante per ciascun sesso.
3. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine progressivo indicato nel provvedimento di nomina.
4. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
5. Gli assessori nominati al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola e senza diritto di voto.

6. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella successiva prima seduta.
7. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a singoli assessori la cura di proprie competenze, ordinate organicamente per gruppi di materie, anche con delega a firmare gli atti relativi, ad eccezione di quelli che specificamente si è riservato.
8. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al segretario comunale, al direttore generale e ai responsabili delle unità organizzative.
9. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.
10. Il Sindaco può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività delegata ai singoli assessori e può, altresì, modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni assessore quando, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
11. Il Sindaco può altresì avvalersi della collaborazione di singoli consiglieri per lo svolgimento di attività e compiti predeterminati di propria competenza, o collaborare all'attività degli amministratori per l'esame di pratiche complesse.

CAPO III

Il Sindaco

Art. 22

Il Sindaco

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, assicura l'unità dell'attività politico amministrativa del medesimo, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
2. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
4. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.
5. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
6. Il Sindaco adotta inoltre ordinanze ordinarie quando la legge espressamente gliene attribuisce la competenza. Le ordinanze ordinarie per assicurare il rispetto dei regolamenti comunali o per sanzionare le violazioni sono altrimenti adottate dal responsabile di settore competente in materia.
7. Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90;
8. Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
9. Spetta al Sindaco la rappresentanza processuale.

Art. 23

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 24

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d. riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art.25

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di ordinaria amministrazione del sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti, di cui al comma 1° del presente articolo, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché, della Giunta Comunale .

Art. 26

Il vice Sindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta Comunale, designa fra gli assessori il vice Sindaco, che lo sostituirà in tutte le funzioni, in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vice Sindaco, le funzioni sono svolte dall'assessore anziano.

TITOLO III

Ordinamento del Comune

Art. 27

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 28

Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificando la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 29

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di

professionalità e responsabilità.

3. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 30

Diritti e Doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

3. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 31

Il Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune.

5. Il sindaco può attribuire ulteriori funzioni ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000.

6. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

7. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco.

8. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

9. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quanto non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento o conferitagli dal sindaco.

Art. 32

Il vice segretario

1. Il vice segretario esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. L'incarico, che è aggiuntivo rispetto al normale funzionamento dell'ufficio, è triennale e rinnovabile. E' attribuito dal Sindaco ed è da esso revocabile in qualsiasi

momento con provvedimento motivato.

3. Tale qualifica viene attribuita a chi è in possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di segretario comunale.

Art. 33

Responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura comunale.
2. Essi vengono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti.
3. Ad essi è attribuita l'attività gestionale dell'ente; essi la esercitano in attuazione degli indirizzi degli organi di governo con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi e responsabilità di risultato nei limiti delle risorse attribuite; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
4. Spettano ai responsabili, secondo le modalità stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni che sono attribuite dal Sindaco con provvedimento motivato e quelle che la legge, lo Statuto e i regolamenti, compreso quello di organizzazione, espressamente non riservino ad altri organi.

Art. 34

Incarichi dirigenziali di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, può ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000:
 - prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
 - deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità,
2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
3. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
4. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO IV

I servizi pubblici

CAPO I

Servizi

Art. 35

Servizi pubblici

1. Il Comune può istituire e gestire i servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.
2. Il Comune può promuovere anche indirettamente, la partecipazione ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
3. Il Comune può stipulare con gli organismi associativi presenti nel territorio, che operano nei settori sociale, assistenziale, ambientale, culturale, sportivo e del tempo libero e con quelli che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione, apposite convenzioni per:
 - a. la gestione di servizi pubblici;
 - b. la gestione di servizi di pubblico interesse;
 - c. la realizzazione di specifiche iniziative o attività a carattere generale aventi ad obiettivo il soddisfacimento di bisogni ed interessi per la comunità.Può mettere a disposizione degli stessi organismi strutture, mezzi e materiali necessari al perseguimento delle suddette finalità.
4. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie, il Comune può gestire servizi pubblici locali nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
5. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui al comma 3. possono essere affidati a terzi, in base a procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.
6. I rapporti fra gli enti locali e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
7. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Art.36

Gestione in economia

1. Qualora per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno procedere all'affidamento ad istituzioni, aziende speciali o società di capitali costituite o regolate dagli enti locali, è consentita la gestione in economia.
2. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 37

Definizione del servizio Idrico Integrato quale servizio pubblico comunale privo di rilevanza economica

1. Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, consistente nel diritto all'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

2. Il Comune conferma il principio della proprietà pubblica delle reti e della gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

3. Il Comune riconosce che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

CAPO II

Forme associative

Art. 38

Principi generali di cooperazione

1. Il Comune, per l'esercizio di funzioni, per l'espletamento di opere, interventi e programmi, per la manutenzione, il miglioramento e l'incremento del patrimonio e per l'effettuazione ottimale dei servizi informa la propria attività ai principi della sussidiarietà, dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione sia con enti pubblici che con soggetti privati.
2. A tale fine, l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni ed altri istituti previsti dalla legge, che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 39

Convenzioni

1. Il Comune può stipulare con i Comuni e Province apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati di comune interesse.
2. Le convenzioni, approvate dal Consiglio Comunale, stabiliscono i fini, la durata, e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 40

Consorzi

1. Il comune può costituire con altri Comuni, con la provincia ed altri enti pubblici, purché autorizzati dalle leggi alle quali sono soggetti, Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio di funzioni.
2. La convenzione costitutiva e lo statuto del Consorzio sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto, per i Consorzi ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con

responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

4. La convenzione e lo statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del Consorzio agli Enti aderenti, nonché, principi e criteri cui dovrà essere informata l'attività dell'Ente, per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo Statuto disciplina, altresì, l'ordinamento amministrativo, i profili funzionali del nuovo ente e le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge.
5. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Art. 41 Unioni di comuni

1. Allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza, secondo quanto stabilito dall'art. 32 D.Lgs. 267/2000, il Comune può fare parte di una unione di comuni.
2. Il Consiglio Comunale approva l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art. 42 Accordi di programma

1. Il Comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi, programmi che richiedano l'azione integrata è coordinata di altri comuni o della Provincia o altri soggetti pubblici, può promuovere o stipulare accordi di programma
2. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

Finanze e contabilità

Art. 43 Finanza comunale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa fondata su certezza di risorse. Stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Il Comune nell'ambito della finanza pubblica, il cui ordinamento è riservato alla legge, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Nel rispetto dell'unitarietà ed uniformità dell'ordinamento finanziario e contabile, Il Comune, nell'ambito della potestà regolamentare in materia ad essa attribuita, applica i principi dell'ordinamento stesso con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della propria comunità.
4. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva nel campo delle tasse, delle imposte e delle tariffe, nell'ambito di quanto stabilito nel proprio statuto, nei regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5.I rapporti finanziari inerenti all'esercizio delle funzioni conferite al Comune dalla Regione sono disciplinate dalla legge regionale, la quale assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 44
Il controllo

1. Il controllo economico e di gestione dell'ente è determinato da apposito regolamento di contabilità, il quale stabilisce altresì le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione.
2. Dovrà essere effettuata la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accertata la relativa corrispondenza al programma, nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

Art. 45
L'organo di revisione dei conti

1. L'organo di revisione dei conti propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo, può essere sentito sia dagli organi di governo che dalle componenti dell'organizzazione amministrativa del Comune.
2. Il regolamento di contabilità, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'operato dell'organo di revisione dei conti e prevede eventualmente ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza dell'organo di revisione.

TITOLO VI

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I

La partecipazione popolare

Art. 46
Principi fondamentali

1. Sono titolari dei diritti riconosciuti nel presente Titolo VI e sono indicati con il termine di "cittadini":
 - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Mozzecane;
 - b) i cittadini, anche stranieri, che abbiano domicilio stabile nel Comune di Mozzecane.
2. Il Comune garantisce e promuove la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità, la correttezza dell'informazione.
3. Per gli stessi fini, il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, garantendone le effettive possibilità di partecipazione per mezzo degli strumenti normativi ed assicurando loro mezzi strutturali e strumentali e sostegni economici necessari allo scopo, con le modalità stabilite dal regolamento.
4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette di partecipazione alla formazione degli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, a tutela dei propri interessi.
5. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito

ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dallo specifico regolamento comunale.

6. E' altresì riconosciuto il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
7. Il Comune si avvarrà, oltre che dei sistemi tradizionali, quali la notificazione all'albo pretorio, anche di mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
8. L'amministrazione assicura, nei casi e nelle forme previsti dallo Statuto, forme di consultazione della popolazione, procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Art. 47

Associazionismo e volontariato

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazione presenti sul proprio territorio.
2. Al fine di consentire un'ordinata ed efficiente partecipazione all'attività amministrativa da parte delle organizzazioni associative o di volontariato operanti nel territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, è istituito il registro comunale delle associazioni, articolato per categorie di interessi affini.
3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i criteri per l'iscrizione ed i temi specifici per i quali la consultazione delle associazioni da parte dell'amministrazione comunale è obbligatoria.
4. La registrazione ha luogo previa istanza di iscrizione da parte del legale rappresentante, corredata dallo Statuto e dall'atto costitutivo dell'associazione.
5. Il riconoscimento dell'iscrizione ha luogo, da parte del responsabile del servizio preposto, previa verifica della compatibilità delle finalità dell'associazione con quelle della Costituzione, delle norme in materia di associazionismo e con quelle dello Statuto comunale. Nel caso di mancato riconoscimento dell'iscrizione, il legale rappresentante dell'associazione può presentare istanza di riesame alla Giunta Comunale, la quale si pronuncerà in merito nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Art. 48

Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, a mezzo del suo legale rappresentante o di un suo delegato, di accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai dati di cui è in possesso l'amministrazione comunale nel settore in cui la stessa opera e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente al riguardo.

Art. 49

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinare allo svolgimento delle attività associative o ammettere le stesse ad altri benefici in natura, strutture, beni, mezzi, servizi con le modalità previste dall'apposito regolamento.

Art. 50

Forme di collaborazione tra Comune e associazioni

1. Il Comune può affidare, con convenzione, la gestione di beni comunali e di servizi per attività culturali, sportive, sociali, ricreative e comunque rivolte alla tutela del bene pubblico ad associazioni locali non aventi scopo di lucro e costituite per il perseguimento di tali finalità.
2. Il Comune può gestire servizi con la collaborazione di associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale che operino sul territorio secondo modalità stabilite in apposita convenzione.

Art. 51

Volontariato

1. Il Comune promuove le forme e le attività di volontariato per il coinvolgimento della popolazione al fine di migliorare la qualità della vita, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo riconosciute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO II

Accesso agli atti amministrativi

Art. 52

Accesso agli atti

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli sottratti all'accesso per espressa disposizione di legge o di regolamento e di quelli per i quali il responsabile del procedimento di accesso abbia disposto il differimento, in conformità alle norme regolamentari del Comune.

Art. 53

Sospensione del diritto di accesso

1. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, può disporre, con provvedimento motivato e nei casi che verranno previsti dal regolamento, la sospensione della divulgazione di atti e documenti, dati ed informazioni la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
2. Resta esclusa la divulgazione di atti e documenti sottoposti ad obbligo di riservatezza per espressa disposizione di legge.

Art. 54

Partecipazione alla formazione di atti

1. Il Comune nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche

categorie di cittadini può procedere alla consultazione degli interessati o direttamente mediante questionari, assemblee, audizioni, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.

Art. 55 Referendum consultivo

1. Al fine di sollecitare manifestazioni di volontà della popolazione, che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa, è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi nelle materie di esclusiva competenza comunale:
 - a. quando lo richieda un numero di cittadini del Comune non inferiore a un decimo di quelli iscritti alle liste elettorali al momento della presentazione della relativa richiesta;
 - b. lo deliberi il Consiglio Comunale.
2. Non è ammesso referendum
 - a. sulle attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - b. sulle questioni che siano già state oggetto di referendum nel triennio precedente;
 - c. su tributi e bilancio, espropriazioni per pubblica utilità, designazioni, nomine e relative revoche.
 - d. Revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
 - e. i provvedimenti nelle materie relative a:
 - 1 tariffe;
 - 2 pubblico impiego;
 - 3 l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti
 - f) le materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale;
3. L'apposito regolamento disciplina le norme per l'attuazione del referendum consultivo, tra cui, in particolare, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità di formulazione del quesito, le modalità operative ed organizzative.

Art. 56 Effetti del referendum

1. La consultazione referendaria è valida se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
2. Delle risposte al quesito sottoposto a referendum è dichiarata prevalente quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie da parte del Consiglio Comunale deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 57 Diritto di iniziativa popolare

1. I cittadini esercitano l'iniziativa per l'adozione di regolamenti comunali, di provvedimenti amministrativi di interesse collettivo di competenza dell'ente mediante la presentazione di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di cittadini del Comune non

inferiore a un ventesimo di quelli iscritti alle liste elettorali al momento della sua presentazione, salvo il caso della proposta di revisione dello Statuto.

3. La proposta deve essere sufficientemente dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del suo contenuto dispositivo.
4. Il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili, trasmette la proposta di pareri all'organo competente ed ai capigruppo consiliari entro 20 giorni dal ricevimento.
5. L'organo competente, che può sentire i proponenti, deve adottare entro 60 giorni dal ricevimento della proposta le proprie determinazioni. Tali determinazioni sono pubblicate negli appositi spazi e comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
6. Sono escluse dal diritto di iniziativa popolare le proposte inerenti le seguenti materie:
 - a)tributi e bilancio;
 - b)espropriazioni per pubblica utilità;
 - c)designazioni, nomine e relative revoche.

Art. 58

Istanze e petizioni

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere, iscritti nel registro comunale delle associazioni, possono rivolgere istanze all'amministrazione comunale per essere informati su specifici aspetti dell'attività amministrativa aventi interesse collettivo.
2. I medesimi soggetti, di cui al comma 1 del presente articolo, possono rivolgere all'amministrazione comunale delle petizioni per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari.
4. Se la petizione è sottoscritta da un numero di cittadini non inferiore ad un decimo di quelli iscritti alle liste elettorali al momento della presentazione della relativa richiesta, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e di espletamento di quanto è connesso alla presentazione delle istanze e delle petizioni.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 59

La deliberazione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art.6 comma 4, del D.Lgs. 267/2000. E' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
- 2.Ogni iniziativa di revisione statutaria, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nella stessa forma se non sia decorso almeno un anno dalla deliberazione di

reiezione.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

4. I cittadini elettori del Comune possono presentare proposta di modifica dello Statuto con la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte d'iniziativa popolare. Il numero dei promotori di tale proposta di modifica non può essere inferiore a un decimo degli iscritti alle liste elettorali al momento della presentazione della proposta stessa.

Art. 60 Regolamenti

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esse devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Il Comune emana regolamenti:
 - a. a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b. b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
3. I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:
 - a. per espressa dichiarazione dell'organo competente ad approvarli;
 - b. per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni;
 - c. con l'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.

Art. 61 Disposizioni finali

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi in materia di ordinamento dei comuni abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
2. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. E' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, , affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. Fino a tale momento restano in vigore le disposizioni vigenti.

INDICE

TITOLO I Principi generali e programmatici

- art. 1 Comune di Mozzecane
- art. 2 Territorio, sede, gonfalone e stemma

- art. 3 Finalità
- art. 4 Albo pretorio
- art.5 Cittadinanza onoraria e benemerenza Civica
- art. 6 quater gemellaggio

TITOLO II Organi di governo del Comune

- art. 7 Organi

CAPO I Il Consiglio Comunale

- art. 8 Elezione, durata, composizione
- art. 9 Competenze generali
- art. 10 I consiglieri comunali
- art. 11 Consigliere anziano
- art. 12 Linee programmatiche di mandato
- art. 13 Gruppi consiliari e commissioni
- art. 14 Commissione Comunale pari opportunità
- Art. 15Iniziativa delle proposte di deliberazione
- Art. 16Funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 17 bis Mozione di sfiducia

CAPO II La Giunta Comunale

- Art. 18 Nomina, durata
- Art. 19 Competenze generali
- Art. 20 Funzionamento della Giunta comunale
- Art. 21 Composizione della Giunta Comunale e nomina degli assessori

CAPO III Il Sindaco

- Art. 22 Il Sindaco
- Art. 23 bis Attribuzione di vigilanza
- Art. 24 ter Attribuzioni di organizzazione
- Art. 25 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
- Art. 26 Il vice Sindaco

TITOLO III Ordinamento del Comune

- Art. 27 Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 28 Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 29 Regolamento degli uffici e dei servizi

- Art. 30 Diritti e doveri dei dipendenti
- Art. 31 Il segretario comunale
- Art. 32 Il vice segretario
- Art. 33 Responsabili dei servizi
- Art. 34 bis Incarichi dirigenziali di alta specializzazione

TITOLO IV I servizi pubblici

CAPO I Servizi

- Art. 35 Servizi Pubblici
- Art. 36 bis Gestione in economia
- Art. 37 Definizione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico comunale privo di rilevanza economica

CAPO II Forme associative

- Art. 38 Principi generali di cooperazione
- Art. 39 Convenzioni
- Art. 40 Consorzi
- Art. 41 Unioni di comuni
- Art. 42 Accordi di programma

TITOLO V Finanze e contabilità

- Art. 43 Finanza comunale
- Art. 44 Il controllo
- Art. 45 L'organo di revisione dei conti

TITOLO VI Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I La partecipazione popolare

- Art. 46 Principi fondamentali
- Art. 47 Associazionismo e volontariato
- Art. 48 Diritti delle Associazioni
- Art. 49 Contributi alle associazioni
- Art. 50 Forme di collaborazione tra Comune e associazioni
- Art. 51 Volontariato

CAPO II Accesso agli atti amministrativi

- Art. 52 Accesso agli atti
- Art. 53bis Sospensione del diritto di accesso
- Art. 54 Partecipazione alla formazione di atti
- Art. 55 Referendum consultivo
- Art. 56 Effetti del referendum
- Art. 57 Diritto di iniziativa popolare
- Art. 58 Istanze e petizioni

TITOLO VIII Disposizioni transitorie e finali

- Art. 59 La deliberazione dello Statuto
- Art. 60 Regolamenti
- Art. 61 Disposizioni finali

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to PICCININI TOMAS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SACCHETTI DORIANA

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per trenta giorni consecutivi dal 19-04-2013.

Mozzecane, lì 19-04-2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Mozzecane, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave